

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - sede - scopo - patrimonio – bilancio - durata - anno sociale

Art.1

Denominazione.

L'associazione è costituita e organizzata in forma di Organizzazione di Volontariato ai sensi dell'articolo 32 e seguenti del d Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

L'Organizzazione di Volontariato è denominata "TDM 2000 ODV"

Art.2

Sede Legale.

L'associazione "TDM 2000 ODV" ha sede legale alla Via San Domenico, 37 in Cagliari. La sua sede può essere trasferita in qualsiasi altro luogo per effetto di una decisione dell'Assemblea Generale dei Soci.

Art.3

Scopo.

L'Associazione è apartitica, indipendente, con fini educativi e si oppone ad ogni forma di discriminazione.

Crede nel mutuo rispetto delle culture e nell'uguaglianza delle persone.

L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale principalmente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

f.r.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale tra quelle dall'articolo 5, comma 1 del Codice del Terzo settore (d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117):

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;



A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzano in:

- Scambi giovanili
- Corsi, convegni e attività seminari su diritti umani, ambiente, impresa sociale, cittadinanza attiva, volontariato, sport e valori ed altri temi
- Attività di ricerca sulla condizione dei giovani
- Attività educative
- Attività sportive
- Attività di promozione del territorio
- Studio ed elaborazione di strumenti educativi
- Attività di volontariato interculturale

Art.4

Patrimonio.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni di proprietà e dalle entrate. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative e dai contributi degli associati;
- contributi da enti privati e/o pubblici per la realizzazione di progetti;
- proventi derivanti da eventuali attività dell'Associazione;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e rappresenta in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea Generale dei Soci entro il 15 maggio per la definitiva approvazione. Successivamente verrà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il Bilancio Sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art.6

Durata.

L'Associazione ha durata illimitata

Art.7

Anno Sociale.

L'anno sociale ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno di dicembre dello stesso anno.

TITOLO II

Soci – assicurazione - procedura di ammissione - quota associativa - libri sociali - decadenza - espulsione

Art.8

Soci.

f.r.

Tutti i soci hanno stessi diritti e doveri. Possono partecipare in qualità di soci effettivi tutti coloro che manifestino espressamente la loro volontà di adesione all'Associazione TDM 2000, secondo i criteri stabiliti dall'Assemblea Generale dei Soci.

Art.9

Assicurazione.

I soci e i volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art.10

Ammissione.

Il procedimento di ammissione di ogni nuovo socio effettivo muove dal momento in cui perviene presso la sede dell'Associazione, l'apposita domanda di ammissione. I soggetti che intendono far parte dell'associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo esamina la domanda presentando relazione all'Assemblea Generale dei Soci. L'ammissione è efficace dal momento in cui l'Assemblea Generale dei Soci approva la domanda stessa.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea Generale dei Soci in occasione della successiva convocazione.

Art.11

Quota Associativa.

Le quote associative dovute per ciascun anno dai soci sono determinate dall'Assemblea Generale dei Soci.

Le quote dei soci sono intrasmissibili.

1/10

Art.12

Libri sociali.

La qualifica di socio effettivo, è documentata in apposita sezione del libro soci.

Ogni socio effettivo, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità:

- a) Il socio effettivo potrà esaminare i libri sociali presso la sede dell'associazione entro sette giorni dalla richiesta effettuata.
- b) All'Assemblea Generale dei Soci successiva.

Art.13

Decadenza.

I soci decadono:

- per dimissioni;
- in caso di espulsione;

Art.14

Espulsione.

L'espulsione dei soci effettivi è deliberata dal consiglio direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale

comunicazione, può ricorrere all'Assemblea Generale dei Soci mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'associazione.

TITOLO III

Composizione e Funzione dell'Associazione – Consiglio direttivo – Assemblea Generale dei Soci – Internal Auditor – Organo di Revisione

Art.15

Composizione e Funzione dell'Associazione.

Organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea Generale dei Soci;
- Il Consiglio direttivo;
- L'Internal Auditor
- Organi di revisione
- Altre cariche stabilite dall'Assemblea Generale dei Soci.

Organo legislativo dell'Associazione è l'Assemblea Generale dei Soci, composta dai soci effettivi.

Art.16

Consiglio Direttivo.

Organo esecutivo è il Consiglio direttivo eletto dall'Assemblea Generale dei Soci. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, Vice Presidente, Responsabile delle risorse umane e dal Segretariato.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati.

Il mandato degli eletti nel Consiglio direttivo è annuale e sono rieleggibili.

J. P.

Ai membri del consiglio direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. È convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

- Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale dei Soci, ha la funzione di supervisione dell'assemblea, ha la rappresentanza legale a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, è responsabile della comunicazione esterna, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, dirige l'associazione in

fr

cooperazione con l'esecutivo e può nominare, qualora ne abbia la necessità, un responsabile che si occupi della contabilità e amministrazione dell'associazione. Il mandato di Presidente è annuale.

- Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea Generale dei Soci, è responsabile dell'attuazione delle decisioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale dei Soci, è responsabile verso il Presidente del proprio operato, coordina lo staff esecutivo e può nominare in base alle necessità riscontrate dei collaboratori.
- Il Responsabile delle risorse umane è eletto dall'Assemblea Generale dei Soci, si occupa della gestione della motivazione e promozione dell'integrazione di nuovi membri durante l'anno associativo.
- Il Segretariato è eletto dall'Assemblea Generale dei Soci, composto da due persone si occupa della corretta tenuta dei libri sociali e coordina la comunicazione.

Non è prevista alcuna retribuzione per le cariche elettive neppure per i membri dell'associazione.

In particolare, è compito del consiglio direttivo:

- Verificare le richieste di ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017.
- documentare il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per

[Handwritten signature]

il bilancio di esercizio, predisporre il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea.

Art.17

L'Assemblea Generale dei Soci.

NOMINA:

L'Assemblea Generale dei Soci è l'organo deliberante dell'Associazione ed è costituito da tutti i soci facenti parte dell'Associazione e si riunisce almeno una volta all'anno.

FUNZIONI:

L'Assemblea Generale dei Soci:

- Elegge e revoca i componenti degli organi sociali
- Elegge e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Approva e respinge le candidature pervenute per la qualifica di socio effettivo;
- Delibera sugli aspetti rilevanti della gestione dell'Associazione;
- Approva il bilancio consuntivo e [quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno] il bilancio sociale;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

Handwritten signature



- Adotta eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci e degli organi dell'Associazione;
- Decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria:

- Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Generale dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo o dal Presidente dell'Associazione, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna), è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione.

Se il Consiglio Direttivo non provvede, la convocazione può essere ordinata da due terzi dei soci.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci deve essere inviato per lettera, posta elettronica e/o affissione dell'avviso presso la sede dell'associazione, almeno due settimane prima della data di convocazione, a tutti i soci e agli organi di controllo, pena la nullità dello stesso.

L'Assemblea Generale dei Soci è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci, mentre in seconda convocazione con la maggioranza più uno dei soci.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le delibere prese durante L'Assemblea Generale dei Soci sono valide se approvate dalla maggioranza più uno dei soci votanti, se non diversamente previsto.

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione.

Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

Art.18

Internal Auditor.

NOMINA:

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. L'organo interno di controllo è eletto con procedure stabilite dall'Assemblea Generale dei Soci. La durata del suo mandato è annuale.

FUNZIONI:

L'Internal Auditor vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo

1/1

concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

In base alle verifiche effettuate, l'internal auditor può proporre L'Assemblea Generale dei Soci eventuali provvedimenti nei confronti dei soci.

Art.19

Organo di Revisione

NOMINA:

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. La durata del mandato è annuale.

FUNZIONI:

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

TITOLO IV Lavoratori

Art.20

Lavoratori.

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

[Handwritten signature]

TITOLO V

Scioglimento - Disposizioni transitoria – Disposizioni finali

Art.21

Scioglimento dell'Associazione.

In caso di scioglimento dell'Associazione, qualunque ne sia la causa, l'Assemblea Generale dei Soci nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri; l'eventuale residuo attivo deve essere destinato a fini di interesse generale, secondo le deliberazioni dell'Assemblea medesima.

Le delibere di scioglimento dell'Associazione e quelle relative alla devoluzione del patrimonio residuo sono prese con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del d.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117.

Art.22

Disposizione transitoria

Resta inteso che le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

1.12

Disposizioni finali.

Il presente statuto può essere modificato solo in sede di Assemblea Generale dei soci con la presenza dei due terzi dei soci. Le proposte di modifica devono essere fatte pervenire ai soci almeno due settimane prima dell'Assemblea stessa, che provvederà a prenderle in considerazione. Esse si intendono approvate solo se la mozione proponente la modifica ottiene il voto favorevole dei due terzi dei voti dei soci presenti.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le norme approvate dall'Assemblea Generale dei Soci.

Per ogni controversia relativa all'interpretazione ed all'esecuzione del presente statuto, è competente il Foro del luogo dove ha sede l'Associazione.

Cagliari, li 20.01.2021

Associazione TDM 2000
Via San Domenico, 37
09127 Cagliari
c.f. 02602570927

[Signature]
[Signature]

[Signature]
[Signature]

[Signature]